Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Giovedì, 7 gennaio 1926** — **Numero 4**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benotta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: (*). — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: (*) — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Maiolo.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza di A. Guerrini-Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Sconfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e I. Cicero.* — All'Estero presso le Agenzie dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 27.

LEGGE 10 dicembre 1925, n. 2277.

Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un Ente morale con sede in Roma, denominato « Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ».

L'Opera Nazionale non è soggetta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono però ad essa estese tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni. Essa può richiedere la difesa dell'Avvocatura erariale.

L'acquisto di beni stabili da parte dell'Opera Nazionale e l'accettazione di lasciti o doni di qualsiasi natura o valore che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, osservate le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 e 12 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361.

Il decreto del Ministro deve essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha carattere di provvedimento definitivo.

L'Opera Nazionale è sottoposta all'alta vigilanza del Ministero dell'interno, il quale ne approva i bilanci ed i conti.

Art. 2.

L'Opera Nazionale è amministrata da un Consiglio centrale composto di ventisette membri, e cioè di due senatori e due deputati, nominati dalle rispettive assemblee per la durata della legislatura e di ventitrè membri nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

Dei membri da nominare con decreto Reale, quattro sono designati dal Ministro per l'interno e quattro rispettivamente dai Ministri per le finanze, per la giustizia, per l'istruzione e per l'economia nazionale, scegliendoli nel personale delle relative Amministrazioni di grado non inferiore al sesto: uno è designato dal Ministro per gli affari esteri tra i funzionari del Commissariato dell'emigrazione; uno dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; uno dalla Società italiana di pediatria; uno dalla Società italiana di ostetricia; uno dalla Società italiana di eugenica; uno dall'Opera Nazionale degli orfani di guerra psichicamente anormali; uno dalla Croce rossa italiana; sei sono scelti fra gli amministratori e i direttori di importanti istituzioni pubbliche per l'assistenza della maternità e dei minori o tra persone specialmente competenti nelle discipline relative a tale assistenza, ovvero, con le norme da stabilirsi nel regolamento, fra i soci benemeriti indicati nell'art. 3, e due fra signore dedite all'assistenza medesima.

I membri nominati con decreto Reale si rinnovano per intero ogni quadriennio e gli uscenti possono essere riconfermati.

Il presidente e il vice presidente da scegliersi fra i consiglieri sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

In seno al Consiglio centrale è costituita una Giunta esecutiva, composta del presidente e del vice presidente dello stesso Consiglio, di due fra i quattro membri del Consiglio designati dal Ministro per l'interno e di altri cinque membri scelti dal Consiglio stesso fra i suoi componenti e possibilmente fra quelli residenti a Roma.

Questi ultimi cinque membri durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Nei casi d'urgenza, la Giunta esecutiva può prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio centrale, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica.

Il personale necessario per la gestione dell'Opera Nazionale è fornito, di regola, dall'Amministrazione dell'interno, e i funzionari e gli impiegati addetti al servizio dell'Ente continuano a far parte dei ruoli rispettivi.

Decadono dalla carica i membri del Consiglio, nominati con decreto Reale e i membri della Giunta, i quali senza giustificato motivo, non intervengano a quattro sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dai rispettivi consessi.

Art. 3.

Sono considerati soci dell'Opera Nazionale coloro che con elargizioni o con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'Ente.

I soci si distinguono in benemeriti, perpetui e temporanei.

Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Opera una somma non inferiore a L. 10,000.

Sono soci perpetui coloro che versino in una sola volta la somma di L. 500.

Sono soci temporanei coloro che, mediante sottoscrizioni, si obblighino a pagare annualmente la somma di L. 60 per un periodo minimo di anni cinque.

Le associazioni e gli Enti morali possono essere iscritti fra i soci, versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.

L'Opera Nazionale assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli, e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini dell'Opera.

Art. 4.

L'Opera Nazionale provvede, sia direttamente, sia per mezzo dei suoi organi provinciali e comunali, con le modalità stabilite nel regolamento, alla protezione e all'assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate; dei bambini lattanti e divezzi sino al quinto anno, appartenenti a famiglie bisognose, dei fanciulli fisicamente o psichicamente anormali, e dei minori materialmente o moralmente abbandonati, traviati o delinquenti, sino all'età di anni diciotto compiuti. Con le provvidenze dirette a questi scopi l'Opera Nazionale integra le opere già esistenti di protezione della maternità e della infanzia e ne favorisce le iniziative.

Favorisce inoltre la diffusione delle norme e dei metodi scientifici d'igiene prenatale e infantile nelle famiglie e negli istituti, anche mediante l'istituzione di ambulatori per la sorveglianza e la cura delle donne gestanti specialmente in riguardo alla sifilide; di scuole teorico-pratiche di puericoltura e corsi popolari d'igiene materna e infantile; organizza, d'accordo con le Amministrazioni delle Provincie, con i Consorzi provinciali antitubercolari, istituiti dalla legge 24 luglio 1919, n. 1382, con le altre istituzioni menzionate nei Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2839 e 2889, nonchè con gli ufficiali sanitari dei singoli Comuni e con le autorità scolastiche, l'opera di profilassi antitubercolare dell'infanzia e la lotta contro le altre malattie infantili; invigila l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternità e dell'infanzia; promuove per il miglioramento fisico e morale dei fanciulli e degli adolescenti, quando ne ravvisi l'opportunità, la riforma di tali disposizioni.

Art. 5.

L'Opera Nazionale è investita di un potere di vigilanza e di controllo, su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia, e nello esercizio di tale potere, ha la facoltà di provocare dalle competenti autorità governative i provvedimenti d'ufficio eventualmente necessari, e di promuovere, in particolar mo-

do, la sospensione e lo scioglimento delle Amministrazioni delle istituzioni pubbliche e la chiusura degli istituti pubblici e privati.

Restano ferme le disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, relative alla tutela e alla vigilanza governativa sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 6.

Nell'esplicazione dei suoi compiti integrativi, l'Opera Nazionale ha la facoltà:

a) di fondare istituzioni di assistenza materna, casse di maternità, opere ausiliarie dei brefotrofi per la tutela delle madri bisognose e abbandonate, che allattano la loro prole, ed altre istituzioni a favore della maternità e dell'infanzia, là dove l'assistenza risulti deficiente, o di promuoverne la fondazione;

b) di sovvenzionare le istituzioni che dispongano di inadeguate risorse patrimoniali;

c) di provvedere al coordinamento di tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza della maternità e dell'infanzia indirizzandone le attività secondo i più urgenti bisogni della popolazione locale e promuovendo all'uopo la revisione dei relativi statuti e regolamenti e, nei riguardi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ogni altra riforma consentita dalle leggi in vigore.

E' prescritto il parere dell'Opera Nazionale per provvedere sulle domande di erezione in Ente morale e su tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche per l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 7.

L'Opera Nazionale provvede al conseguimento dei propri scopi:

1° con un contributo di L. 8,000,000 corrisposto annualmente dal Ministero dell'interno sul fondo stanziato nel bilancio dello stesso Ministero per sovvenzionare le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi fini di ricovero e legalmente riconosciute;

2° coi fondi stanziati per l'assistenza dei fanciulli poveri, nei bilanci delle istituzioni destinate all'erogazione di sussidi di carattere indeterminato, in forza dell'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

3° con la percentuale degli utili di gestione dei Monti di pietà di prima categoria, riservata in base all'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, a favore delle istituzioni di beneficenza e assistenza sociale;

4° con quella percentuale di utili netti che potrà essere annualmente destinata a suo favore dai seguenti istituti di credito: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di S. Spirito di Roma, Monte dei Paschi di Siena, Istituto delle Opere pie di S. Paolo di Torino, Cassa di risparmio delle Provincie lombarde;

5° col quarto della tassa comunale di soggiorno devoluto dal 1° gennaio 1925, a favore degli istituti di beneficenza locali, in virtù del R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 2;

6° con le contribuzioni dei soci;

7° con le somme provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni, o sovvenzioni disposte a favore della stessa Opera Nazionale o a favore dell'infanzia in genere, senza determinazione di Enti o istituti.

I fondi di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del presente articolo debbono erogarsi per l'assistenza della maternità e dell'infanzia nelle Provincie e nei Comuni in cui hanno sede principale le istituzioni da cui essi rispettivamente provengono o nei quali è riscossa la tassa di soggiorno.

Art. 8.

In ogni Provincia è costituita, fra tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, una federazione diretta da un Consiglio composto dal presidente e otto consiglieri, scelti, tra i presidenti e i direttori delle istituzioni federate, dalla Giunta esecutiva dell'Opera Nazionale. Del Consiglio fa parte, di diritto, il medico provinciale e un ispettore scolastico.

Il presidente e i consiglieri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengano a quattro sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso e la dichiarazione può essere promossa dall'Opera Nazionale.

Il Consiglio ha sede in locali gratuitamente forniti dalla Provincia.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo di ogni Federazione provinciale:

1° provvede alla esecuzione delle disposizioni impartite dall'Opera Nazionale e al normale svolgimento dei servizi di protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia nell'ambito della Provincia, dirigendo e coordinando le attività delle istituzioni pubbliche e private vigilando sul funzionamento di tali istituzioni, sull'opera dei patroni, istituiti con l'art. 10 della presente legge e in genere sull'applicazione delle leggi protettrici della maternità e dell'infanzia;

2° segnala all'Opera Nazionale le istituzioni pubbliche e private delle Provincie, e le persone che si rendono benemerite delle opere di assistenza della maternità e dell'infanzia, riferisce periodicamente sull'andamento dei servizi, propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorarli e dà parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle dette istituzioni.

Per l'esercizio della vigilanza, il Consiglio si avvale, di regola, di speciali ispettori nominati dall'Opera Nazionale e può anche richiedere, ove occorra, l'opera di uffici pubblici e di ispettori governativi, con le modalità stabilite nel regolamento.

Per quanto riguarda l'applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla cassa di maternità, e delle altre leggi del lavoro in generale, la vigilanza è esercitata dagl'ispettori dell'industria e del lavoro, ai quali il Consiglio direttivo di ogni Federazione provinciale deve segnalare le eventuali trasgressioni.

Art. 10.

In ogni Comune l'attuazione dei compiti dell'Opera Nazionale è affidata a patroni dell'uno e dell'altro sesso, scelti dal Consiglio direttivo della Federazione provinciale tra persone di indiscussa probità e rettitudine e possibilmente esperte in materia di assistenza materna e infantile.

I patroni:

1° organizzano e attuano in tutte le forme consentite dalla presente legge e dal relativo regolamento, l'assistenza della maternità con ambulatori specializzati e adoprandosi perchè le madri allattino i loro figli e questi siano sorvegliati e curati, nel periodo dell'allattamento e dopo il divezzamento, anche col concorso d'infermiere retribuite dall'Opera Nazionale e di visitatrici volontarie;

2° esercitano una vigilanza igienica, educatica e morale sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatori o istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza, e provvedono all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati;

3° curano l'assistenza e la protezione dei fanciulli anormali e dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in concorso delle congregazioni di carità, le attribuzioni previste dall'art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

4° vigilano sui fanciulli e adolescenti denunziando, ove occorra, all'autorità giudiziaria, i fatti venuti a loro conoscenza, che possano importare la perdita della patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, e curano che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni;

5° denunziano i fatti, pervenuti a loro notizia, i quali possano costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli e alle altre disposizioni emanate a tutela di questi;

6° assumono tutte quelle altre iniziative che possano rendersi necessarie per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia nei singoli Comuni, e promuovono, quando occorra, dai Sottoprefetti, i provvedimenti di cui all'articolo 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

Nell'esercizio delle funzioni di protezione dell'infanzia i patroni possono richiedere, ove occorra, il diretto intervento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, e degli ispettori dell'industria e del lavoro, i quali devono prestare la necessaria assistenza.

Art. 11.

Per il coordinamento delle loro attività i patroni sono riuniti, nei singoli Comuni, in uno o più Comitati di patronato.

Il numero di tali Comitati e dei componenti di ciascuno di essi è stabilito, per ogni Comune, secondo la rispettiva popolazione, dal Consiglio direttivo della Federazione provinciale, con deliberazione approvata dalla Giunta esecutiva dell'Opera Nazionale.

Di ciascun Comitato fanno parte, di diritto, l'ufficiale sanitario del Comune, il direttore didattico o un maestro, e un sacerdote che abbia cura d'anime, designato dal Prefetto. Nella città, ove siano più Comitati di patronato, ne faranno parte medici condotti incaricati dall'ufficiale sanitario del Comune.

I Comitati hanno sede in locali forniti gratuitamente dal Comune.

Art. 12.

I patroni, che omettendo di eseguire gl'incarichi eventualmente ricevuti, o eseguendoli senza la necessaria diligenza, compromettano il normale funzionamento dei servizi di assistenza, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio direttivo della Federazione provinciale.

Art. 13.

Le funzioni dei componenti del Consiglio centrale della Giunta esecutiva, dei Consigli direttivi delle Federazioni provinciali e dei patroni sono gratuite.

Art. 14.

Le istituzioni pubbliche e private attualmente esistenti per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia continueranno ad erogare i rispettivi redditi, in conformità delle tavole di fondazione o degli statuti, a vantaggio degli abitanti delle Provincie, dei Comuni e delle frazioni di Comune a cui esse sono destinate, salvo le riforme previste nella presente legge e nelle leggi sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Tuttavia le dette istituzioni, nei limiti dei posti disponibili, sono tenute ad accogliere, senza riguardo al luogo di appartenenza, le donne e i fanciulli inviati dall'Opera Nazionale, dai Consigli direttivi delle Federazioni provinciali e dai patroni, salvo il rimborso delle relative spese di assistenza da parte dell'Opera Nazionale.

Art. 15.

Gli ospedali, asili di maternità e altri congeneri istituti hanno l'obbligo di provvedere, nei limiti dei posti disponibili, all'assistenza delle gestanti che abbiano compiuto l'ottavo mese di gravidanza, delle partorienti e delle puerpere fino a quattro settimane dopo il parto, ancorchè si tratti di donne che, secondo le norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto; salvo in questo caso il diritto al rimborso delle spese di assistenza a norma dell'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e salvo il disposto del secondo comma dell'art. 14 della presente legge.

Art. 16.

Le norme degli articoli 6 e 10 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818, e del relativo regolamento concernenti il periodo di riposo per le puerpere e i riposi per l'allattamento, sono applicabili anche alle donne impiegate in stabilimenti dello Stato e di altri Enti pubblici, in quanto ad esse non provvedano disposizioni ugualmente favorevoli di particolari leggi e regolamenti.

Art. 17.

Quando le autorità di pubblica sicurezza o le istituzioni di beneficenza e assistenza o le associazioni per la protezione e l'assistenza dei minori raccolgano un fanciullo abbandonato o vengano a conoscere che un fanciullo si trovi in istato di abbandono materiale o morale, debbono, dopo aver provveduto al provvisorio ricovero del fanciullo, darne subito notizia al Comitato di patronato incaricato dell'assistenza nel luogo in cui si trovi il fanciullo.

Lo stesso obbligo incombe a qualunque cittadino che trovi abbandonato in luogo pubblico un fanciullo minore di quattordici anni o venga a conoscenza che un fanciullo trovasi in istato di abbandono materiale o morale.

Ai cittadini trasgressori è applicabile la pena prevista nell'art. 389, primo comma, del Codice penale.

Art. 18.

Agli effetti della vigilanza di cui al n. 1 dell'art. 10 della presente legge, allorchè una persona allevi o custodisca un fanciullo minore di quattordici anni, fuori dalla dimora dei genitori o del tutore, deve farne dichiarazione al locale Comitato di patronato, al quale deve inoltre dichiarare ogni suo cambiamento di residenza ed eventualmente la morte o il ritiro del fanciullo.

Al Comitato medesimo gli istituti pubblici e privati di beneficenza e assistenza debbono comunicare l'elenco dei fanciulli in essi ricoverati e di quelli affidati a privati allevatori e notificare le eventuali dimissioni dei fanculli medesimi.

Gli allevatori e custodi e i presidenti dell'istituti di beneficenza e assistenza che contravvengano alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 500.

Art. 19.

Quando un fanciullo sia allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che, per negligenza, immoralità, ignoranza o cattiva condotta o per altri motivi, siano incapaci di provvedere alla sua educazione e istruzione, i patroni, con l'assistenza delle autorità di pubblica sicurezza, deb-

bono ritirarlo e collocarlo in luogo sicuro, sino a che si possa provvedere alla sua restituzione ai genitori, o al tutore, oppure al suo ricovero in idoneo istituto.

Uguale provvedimento debbono adottare i patroni, quando le nutrici, gli allevatori e gli amministratori e direttori degli istituti pubblici e privati si oppongano, senza giustificati motivi, alle loro visite o a quelle degli ispettori di cui all'articolo 9 della presente legge, salvo l'applicazione, a carico delle nutrici e degli allevatori, amministratori o direttori delle pene previste nel Codice penale nei casi di abuso dei mezzi di correzione o di maltrattamenti verso i fanciulli allevati o ricoverati e nei casi di violenze o minacce verso i patroni o ispettori, i quali vanno considerati a tutti gli effetti, come pubblici ufficiali.

Art. 20.

Il procuratore del Re deve trasmettere al Comitato di patronato del luogo di residenza del minorenne, per gli opportuni provvedimenti di assistenza, copia delle sentenze che riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazione del diritto di patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, in base agli articoli 20 (n. 5), 33, 349 e 392 del Codice penale, 233 del Codice civile, 113 e 116 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 sulla pubblica sicurezza, 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733 sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe.

Art. 21.

E' vietato l'impiego dei fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, minori di quindici anni compiuti, come attori o figuranti, o in qualsiasi altro modo, nella preparazione di spettacoli cinematografici, o in pubbliche rappresentazioni date nelle sale di varietà, nei cinematografi, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche e le cinematografie aventi scopi educativi.

Tale divieto è esteso agli adolescenti minori di anni sedici compiuti, per gli esercizi di acrobatismo, i giuochi di forza ed ogni altro esercizio pericoloso.

I Prefetti o Sottoprefetti possono, in via eccezionale, autorizzare l'impiego di uno o più fanciulli nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici, subordinando, però, tale autorizzazione all'osservanza di quelle condizioni che valgano a garantire la salute e la moralità dei fanciulli medesimi, e sempre quando vi sia l'assenso scritto del genitore esercente la patria potestà o del tutore.

I contravventori alle disposizioni dei primi due commi del presente articolo sono puniti a termini dell'art. 48, secondo comma, del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144.

Resta salva l'applicazione delle sanzioni previste nella legge 21 dicembre 1873, n. 1733 sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe, nei casi contemplati nella legge medesima.

Art. 22.

La Commissione a cui spetta di autorizzare gli spettacoli cinematografici deciderà a quali di essi possano assistere i fanciulli e adolescenti dell'uno e dell'altro sesso. Qualora li escluda, la Direzione dello spettacolo dovrà pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e curare rigorosamente l'esecuzione dell'ordine.

I concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengano a tali disposizioni, incorrono nell'ammenda da L. 200 a 500; e nel caso di recidiva l'autorità locale di pubblica sicurezza sospenderà o revocherà la licenza di cui agli articoli 37 e 39 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, salvo le sanzioni previste nel Codice penale.

Art. 23.

Sono vietati nelle scuole, nei convitti e in tutti gli istituti di educazione e di ricovero la somministrazione e l'uso di bevande alcooliche ai fanciulli e adolescenti comprendendosi fra tali bevande anche il vino.

E' vietato ai pubblici esercenti di somministrare ai fanciulli e adolescenti qualunque bevanda alcoolica.

Negli esercizi di vendita al minuto di qualsiasi bevanda alcoolica non possono essere impiegati fanciulli e adolescenti, dell'uno e dell'altro sesso, minori di anni diciotto compiuti, fatta eccezione per le persone della famiglia dello esercente.

E' in facoltà dei Prefetti di vietare, per ragioni di moralità o di ordine pubblico, l'impiego nei detti esercizi di donne anche maggiori di anni diciotto.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti a norma dell'art. 489 del Codice penale, salvo, per i pubblici esercenti, la revoca della licenza a norma dei primi due capoversi dell'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 632 contro l'alcoolismo.

Art. 24.

E' vietato di vendere o somministrare tabacco in qualsiasi forma a fanciulli o adolescenti, sotto pena della ammenda sino a L. 200 e della confisca del tabacco venduto o somministrato.

E' vietato ai fanciulli e agli adolescenti, minori dei 15 anni, di fumare in luogo pubblico sotto pena dell'ammenda di L. 5 e della confisca del tabacco che essi portino indosso.

Art. 25.

E' abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con quelle della presente legge, la quale entrerà in vigore nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione.

Nello stesso termine sarà approvato, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, il regolamento per la sua esecuzione e per il funzionamento dei servizi di protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — VOLPI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 28.

LEGGE 10 dicembre 1925, n. 2310.

Conversione in legge del R. decreto 23 maggio 1924, n. 955, riguardante l'esenzione dalle tasse postali per l'invio di corrispondenze raccomandate da parte di Enti semistatali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 23 maggio 1924, n. 955, riguardante l'esenzione dalle tasse postali per l'invio di corrispondenze raccomandate da parte di Enti semistatali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 29.

LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2318.

Delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alle leggi di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a modificare le disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza, a coordinarle con quelle relative alla medesima materia contenute nel Codice penale, nel Codice di procedura penale ed in altre leggi, e a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Il progetto del decreto che approva il nuovo testo delle leggi di pubblica sicurezza sarà sottoposto all'esame e al parere della Sottocommissione parlamentare chiamata a esaminare il Codice penale emendato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 30.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1925, n. 2312.

Unione dei comuni di Borgomaro, Maro Castello e Candeasco in unico comune denominato « Borgomaro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vedute le deliberazioni 8 luglio e 14 agosto 1924, nonchè 7 luglio 1925 con cui il Consiglio comunale di Borgomaro chiede la unione del proprio Comune con quelli finitimi di Maro Castello e Candeasco;

Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Maro Castello e Candeasco rispettivamente in data 24 agosto e 9 novembre 1924;

Vedute le deliberazioni 13 ottobre 1924, con cui il Consiglio provinciale d'Imperia ha espresso parere favorevole all'unione dei tre Comuni anzidetti, nonchè la deliberazione d'urgenza 3 aprile 1925 della Deputazione provinciale, ratificata il 1° luglio dello stesso anno dal Consiglio, con cui si propone che il nuovo Comune sia denominato « Borgomaro » e che il capoluogo ne sia l'attuale comune di Borgomaro;

Udito il parere del Consiglio di Stato le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Veduti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Borgomaro, Maro Castello e Candeasco sono uniti in unico comune denominato « Borgomaro », con capoluogo Borgomaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 7. — CASATI.

Numero di pubblicazione 31.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1925, n. 2315.

Autorizzazione al comune di Carzago a modificare la propria denominazione in « Carzago della Riviera ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista la domanda in data 18 luglio 1925, con cui il sindaco di Carzago, in esecuzione della deliberazione consigliare 16 maggio dello stesso anno, chiede che la denominazione del Comune sia modificata in « Carzago della Riviera »;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Brescia, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 1° agosto 1925;

Vista la lettera 11 novembre 1925, n. 517485, con la quale il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) dichiara che nulla osta alla richiesta modificazione di denominazione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Carzago, in provincia di Brescia, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Carzago della Riviera ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 10. — CASATI.

Numero di pubblicazione 32.

REGIO DECRETO 29 novembre 1925, n. 2316.

Distacco delle frazioni Vicorati, Londa e Petroio dal comune di Dicomano e loro aggregazione a quello di Londa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Viste le domande in data 24 e 31 luglio, 12 e 13 settembre 1921, 15 giugno 1924, 15 febbraio e 21 giugno 1925, con cui la maggioranza degli elettori residenti nelle frazioni Vicorati, Londa e Petroio del comune di Dicomano, chiede l'aggregazione delle frazioni stesse al comune di Londa;

Viste le deliberazioni 7 novembre 1921 e 16 dicembre 1923 del Consiglio comunale di Londa, nonchè le deliberazioni 14 maggio 1922, 19 dicembre 1923 del Consiglio comunale e 29 agosto 1925 della Giunta municipale di Dicomano;

Visto il parere favorevole, espresso dalla Regia commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Firenze con deliberazione 3 febbraio 1923 e riconfermato dal Consiglio provinciale il 31 gennaio 1924;

Udito il parere del Consiglio di Stato le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' staccato dal comune di Dicomano ed aggregato al comune di Londa il territorio delle frazioni Vicorati, Londa e Petroio in conformità delle deliberazioni dei Consigli comunali di Londa e Dicomano rispettivamente in data 16 e 19 dicembre 1923, numeri 80 e 95.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà approvato il progetto di delimitazione territoriale, da predisporsi in esecuzione del presente decreto, e sarà provveduto alla sistemazione dei rapporti patrimoniali fra gli Enti interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 11. — CASATI.

Numero di pubblicazione 33.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 2215.

Modificazioni alla circoscrizione degli uffici del registro e dei circoli d'ispezione del demanio e delle tasse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 giugno 1925, n. 935, col quale fu provveduto alla sistemazione della circoscrizione degli uffici del registro, degli uffici misti del registro e delle ipoteche e dei circoli d'ispezione del demanio e delle tasse, anche in armonia alla vigente circoscrizione degli uffici giudiziari ed ipotecari del Regno;

Riconosciuta la necessità di apportare ulteriori modifiche alla circoscrizione degli uffici e circoli anzidetti, in relazione alle effettive esigenze di servizio ed allo interesse pubblico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate, con effetto dal 1° luglio 1925, le annesse tabelle *A* e *B*, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, colle quali vengono apportate variazioni alla vigente circoscrizione dei distretti degli uffici del registro, degli uffici misti del registro e delle ipoteche e dei circoli d'ispezione del demanio e delle tasse.

Art. 2.

Le tabelle generali *A* e *B* di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 11 giugno 1925, n. 935, saranno pubblicate in foglio di supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del Regno previa inserzione nel corpo delle tabelle stesse delle varianti conseguenti alle disposizioni del presente decreto.

Art. 3.

Allo sdoppiamento di uffici del demanio e delle tasse che eventualmente si rendesse necessario attuare per imprescindibili esigenze di servizio, sarà provveduto con decreto Ministeriale.

Alle eventuali variazioni da apportare alla vigente tabella dei servizi degli uffici del demanio e delle tasse a rami divisi sarà anche provveduto con decreto Ministeriale.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato, in occasione di varianti nelle circoscrizioni amministrative e giudiziarie, o di sdoppiamenti di uffici, o di altre modifiche nella circoscrizione degli uffici dipendenti dall'Amministrazione del demanio e delle tasse, a pubblicare nuove tabelle generali in sostituzione di quelle di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 11 giugno 1925, n. 935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 130. — GRANATA.

TABELLA A.

Uffici del registro, uffici misti ed uffici delle ipoteche.

Provincia di ALESSANDRIA.

SEDE e denominazione dell'ufficio (1)	COMUNI compresi nel distretto dell'ufficio (2)	Indicazione della Pretura dalla quale dipendono i Comuni del distretto (3)	Ripartizione dei servizi negli uffici a rami divisi (4)
Casale Monferrato Ipoteche	I Comuni compresi nella circoscrizione del distretto degli uffici del registro di Casale Monferrato, Moncalvo, Montiglio, Occimiano e Vignale		
Moncalvo Registro	Moncalvo	Moncalvo	
	Alfiano Natta	Id.	
	Calliano	Id.	
	Castelletto Merli	Id.	
	Cereseto	Id.	
	Grazzano Monferrato	Id.	
	Odalengo Piccolo	Id.	
	Ottiglio	Id.	
	Penango	Id.	
	Ponzano Monferrato	Id.	
	Salabue	Id.	
	Sala Monferrato	Id.	
	Tonco	Id.	
	Villadeati	Id.	
	Casorzo	Vignale	
	Grana	Id.	
Occimiano Registro	Occimiano	Casale Monferr.	
	Giarolo	Id.	
	Mirabello Monferrato	Id.	
	Terruggia	Id.	
Vignale Registro	Vignale	Vignale	
	Altavilla Monferrato	Id.	
	Camagna	Id.	
	Castagnole Monferrato	Id.	
	Conzano	Id.	
	Cuccaro Monferrato	Id.	
	Frassinello Monferrato	Id.	
	Fubine	Id.	
	Montemagno	Id.	
	Olivola	Id.	
	Viarigi	Id.	

Provincia di AQUILA.

SEDE e denominazione dell'ufficio (1)	COMUNI compresi nel distretto dell'ufficio (2)	Indicazione della Pretura dalla quale dipendono i Comuni del distretto (3)	Ripartizione dei servizi negli uffici a rami divisi (4)
Avezzano Registro	Avezzano	Avezzano	
	Capistrello	Id.	
	Magliano dei Marsi	Id.	
	Massa d'Albo	Id.	
	Scurcola Marsicana	Id.	
	Ajelli	Celano	
	Celano	Id.	
	Ovindoli	Id.	
	Balsorano	Civitella Roveto	
	Canistro	Id.	
	Civita d'Antino	Id.	
	Civitella Roveto	Id.	
	Morino	Id.	
	San Vincenzo Valle Roveto	Id.	
	Collelongo	Trasacco	
	Luco ne' Marsi	Id.	
	Trasacco	Id.	
	Villa Vallelonga	Id.	

SEDE e denominazione dell'ufficio 1	COMUNI compresi nel distretto dell'ufficio 2	Indicazione della Pretura dalla quale dipendono i Comuni del distretto 3	Ripartizione dei servizi negli uffici a rami divisi 4
Borgocollefegato	Borgocollefegato	Borgocollefegato	
Registro	Fiamignano	Id.	
	Pescorocchiano	Id.	

Provincia di BARI.

SEDE e denominazione dell'ufficio 1	COMUNI compresi nel distretto dell'ufficio 2	Indicazione della Pretura dalla quale dipendono i Comuni del distretto 3	Ripartizione dei servizi negli uffici a rami divisi 4
Bari	Bari	Bari 1° e 2° Mandamento	
Bollo e Demanio			
Grumo Appula	Grumo Appula	Modugno	
Registro	Binetto	Id.	
	Toritto	Id.	
Modugno	Modugno	Modugno	
Registro	Bitetto	Id.	
	Bitritto	Id.	
Mola di Bari	Mola di Bari	Bari 1° Mandamento	
Registro			

Provincia di CAGLIARI.

SEDE e denominazione dell'ufficio 1	COMUNI compresi nel distretto dell'ufficio 2	Indicazione della Pretura dalla quale dipendono i Comuni del distretto 3	Ripartizione dei servizi negli uffici a rami divisi 4
Bosa	Bosa	Bosa	
Registro	Montresta	Id.	
	Cuglieri	Cuglieri	
	Scano Montiferro	Id.	
	Sennariolo	Id.	
	Birori	Macomer	
	Borore	Id.	
	Bortigali	Id.	
	Dualchi	Id.	
	Macomer	Id.	
	Noragugume	Id.	
	Sindia	Id.	
	Flussio	Tresnuraghes	
	Magomadas	Id.	
Segue **Bosa**	Modolo	Tresnuraghes	
Registro	Sagama	Id.	
	Suni	Id.	
	Timuri	Id.	
	Tresnuraghes	Id.	
Ghilarza	Ghilarza	Ghilarza	
Registro	Abbasanta	Id.	
	Aidomaggiore	Id.	
	Bidoni	Id.	
	Boroneddu	Id.	
	Domusnovas Canales	Id.	
	Norbello	Id.	
	Nughedu Santa Vittoria	Id.	
	Paulilatino	Id.	
	Sedilo	Id.	
	Soddi	Id.	
	Sorradile	Id.	
	Tadasuni	Id.	
	Zuri	Id.	
	Allai	Busachi	
	Ardauli	Id.	
	Busachi	Id.	
	Neoneli	Id.	
	Ula Tirso	Id.	
Oristano	Oristano	Oristano	
Demanio	Donigala Fonugheda	Id.	
	Massama	Id.	
	Nuraxinieddu	Id.	
	Ollastra Simaxis	Id.	
	Palmas Arborea	Id.	
	Santa Giusta	Id.	
	San Vero Congius	Id.	
	Siamaggiore	Id.	
	Siamanna	Id.	
	Siapiccia	Id.	
	Sili	Id.	

SEDE e denominazione dell'ufficio	COMUNI compresi nel distretto dell'ufficio	Indicazione della Pretura dalla quale dipendono i Comuni del distretto	Ripartizione dei servizi negli uffici a rami divisi
1	2	3	4
Segue Oristano Demanio	Simaxis	Oristano	
	Solarussa	Id.	
	Villanova Truschedu	Id.	
	Villa Urbana	Id.	
	Zerfaliu	Id.	
	Baratili San Pietro	Cabras	
	Cabras	Id.	
	Nurachi	Id.	
	Riola	Id.	
	Solanas	Id.	
	Zeddiani	Id.	
	Bauladu	Milis	
	Bonarcado	Id.	
	Milis	Id.	
	Narbolia	Id.	
	San Vero Milis	Id.	
	Seneghe	Id.	
	Tramatza	Id.	
	Marrubbiu	Terralba	
	San Nicolò di Arcidano	Id.	
	Terralba	Id.	
	Uras	Id.	
	Fordongianus	Busachi	
	Samugheo	Id.	
	Santu Lussurgiu	Cuglieri	

Provincia di CAMPOBASSO

SEDE e denominazione dell'ufficio	COMUNI compresi nel distretto dell'ufficio	Indicazione della Pretura dalla quale dipendono i Comuni del distretto	Ripartizione dei servizi negli uffici a rami divisi
Campobasso Registro	Campobasso	Campobasso	
	Campodipietra	Id.	
	Ferazzano	Id.	
	Gildone	Id.	
	Mirabello Sannitico	Id.	
	Oratino	Id.	
	Ripalimosano	Id.	
	San Giovanni in Galdo	Id.	
	Toro	Id.	
Casacalenda Registro	Casacalenda	Casacalenda	
	Morrone nel Sannio	Id.	
	Provvidenti	Id.	
	Ripabottoni	Id.	
Castropignano Registro	Castropignano	Castropignano	
	Casalciprano	Id.	
	Fossalto	Id.	
	Molise	Id.	
	Torella del Sannio	Id.	
Sant'Elia a Pianisi Registro	Sant'Elia a Pianisi	Casacalenda	
	Macchia Valfortore	Id.	
	Pietracatella	Id.	

Provincia di CATANIA.

SEDE e denominazione dell'ufficio	COMUNI compresi nel distretto dell'ufficio	Indicazione della Pretura dalla quale dipendono i Comuni del distretto	Ripartizione dei servizi negli uffici a rami divisi
Caltagirone Registro	Caltagirone	Caltagirone	
	Mirabella Imbaccari	Id.	
	San Cono	Id.	
	San Michele di Ganzaria	Id.	
Centuripe Registro	Centuripe	Centuripe	
	Catenanuova	Id.	
Grammichele Registro	Grammichele	Grammichele	
Militello in Val di Catania Registro	Militello in Val di Catania	Militello in Val di Catania	
	Scordia	Id.	

…zione ufficio	COMUNI compresi nel distretto dell'ufficio	Indicazione della Pretura dalla quale dipendono i Comuni del distretto	Ripartizione dei servizi negli uffici a rami divisi
1	2	3	4
Mineo Registro	Mineo	Militello in Val di Catania	
	Palagonia	Ramacca	
	Raddusa	Id.	
	Ramacca	Id.	
Regalbuto Registro	Regalbuto	Regalbuto	

Provincia di COSENZA.

Cosenza Registro	Cosenza	Cosenza	
	Aprigliano	Id.	
	Carolei	Id.	
	Castiglion Cosentino	Id.	
	Cerisano	Id.	
	Dipignano	Id.	
	Domanico	Id.	
	Luzzi	Id.	
	Mendicino	Id.	
	Paterno Calabro	Id.	
	Pietrafitta	Id.	
	Rose	Id.	
	San Pietro in Guarano	Id.	
Rende Registro	Rende	Cosenza	
	Castrolibero	Id.	
	Marano Marchesato	Id.	
	Marano Principato	Id.	
	San Fili	Id.	

Provincia di FIRENZE.

Fucecchio Registro	Fucecchio	San Miniato	
	Castelfranco di Sotto	Id.	

SEDE e denominazione dell'ufficio	COMUNI compresi nel distretto dell'ufficio	Indicazione della Pretura dalla quale dipendono i Comuni del distretto	Ripartizione dei servizi negli uffici a rami divisi
1	2	3	4
Segue **Fucecchio** Registro	Santa Croce sull'Arno	San Miniato	
	Santa Maria a Monte	Id.	
San Miniato Registro	San Miniato	San Miniato	
	Montopoli in Valdarno	Id.	

Provincia di GIRGENTI.

Girgenti Bollo e Demanio	Girgenti	Girgenti	
	Ioppolo Giancaxio	Id.	
	Lampedusa e Linosa	Id.	
	Porto Empedocle	Id.	
	Raffadali	Id.	
	Realmonte	Id.	
	Cattolica Eraclea	Cattolica Eraclea	
	Montallegro	Id.	
	Siculiana	Id.	
Favara Registro	Favara	Favara	

Provincia di LECCE.

Ceglie Messapico Registro	Ceglie Messapico	Ostuni	
Ostuni Registro	Ostuni	Ostuni	

SEDE e denominazione dell'ufficio	COMUNI compresi nel distretto dell'ufficio	Indicazione della Pretura dalla quale dipendono i Comuni del distretto	Ripartizione dei servizi negli uffici a rami divisi
1	2	3	4
	Provincia di NOVARA.		
Biella	Biella	Biella	
Registro	Benna	Id.	
	Borriana	Id.	
	Camburzano	Id.	
	Candelo	Id.	
	Cavaglià	Id.	
	Cerrione	Id.	
	Chiavazza	Id.	
	Cossila	Id.	
	Donato	Id.	
	Dorzano	Id.	
	Gaglianico	Id.	
	Graglia	Id.	
	Magnano	Id.	
	Massazza	Id.	
	Mongrado	Id.	
	Muzzano	Id.	
	Netro	Id.	
	Occhieppo Inferiore	Id.	
	Occhieppo Superiore	Id.	
	Pettinengo	Id.	
	Pollone	Id.	
	Ponderano	Id.	
	Pralungo	Id.	
	Ronco Biellese	Id.	
	Roppolo	Id.	
	Salussola	Id.	
	Sandigliano	Id.	
	Sordevolo	Id.	
	Tollegno	Id.	
	Torrazzo	Id.	
	Verrone	Id.	
	Villanova Biellese	Id.	
	Viverone	Id.	
	Zimone	Id.	
	Zubiena	Id.	
	Zumaglia	Id.	
Biella Ipoteche	I Comuni compresi nella circoscrizione dei		

SEDE e denominazione dell'ufficio	COMUNI compresi nel distretto dell'ufficio	Indicazione della Pretura dalla quale dipendono i Comuni del distretto	Ripartizione dei servizi negli uffici a rami divisi
1	2	3	4
Segue Biella Ipoteche	distretti degli uffici del registro di Andorno Cacciorna, di Biella e di Cossato, ed in più i seguenti:		
	Ailoche	Varallo Sesia	
	Bornato	Id.	
	Caprile	Id.	
	Crevacuore	Id.	
	Flecchia	Id.	
	Guardabosone	Id.	
	Pianceri	Id.	
	Piano Sesia	Id.	
	Postua	Id.	
	Sorravalle Sesia	Id.	
	Sostegno	Id.	
	Vintebbio	Id.	
Santhià	Santhià	Santhià	
Registro	Alice Castello	Id.	
	Bianzè	Id.	
	Borgo d'Ale	Id.	
	Carisio	Id.	
	Cigliano	Id.	
	Crova	Id.	
	Livorno Ferraris	Id.	
	Moncrivello	Id.	
	Salasco	Id.	
	Saluggia	Id.	
	San Germano Vercellese	Id.	
	Tronzano Vercellese	Id.	

SEDE e denominazione dell'ufficio 1	COMUNI compresi nel distretto dell'ufficio 2	Indicazione della Pretura dalla quale dipendono i Comuni del distretto 3	Ripartizione dei servizi negli uffici a rami divisi 4
	Provincia di PERUGIA.		
Cascia Registro	Cascia	Norcia	
	Monteleone di Spoleto	Id.	
	Poggiodomo	Id.	
Norcia Registro	Norcia	Norcia	
	Preci	Id.	
Spoleto Ipoteche	I Comuni compresi nella circoscrizione dei distretti degli uffici del registro di Spoleto, Norcia, Cascia, Terni, Amelia, Narni ed in più i seguenti:		
	Bevagna	Foligno	
	Trevi	Id.	
	Alviano	Orvieto	
	Guardea	Id.	
	Lugnano in Teverina	Id.	
	Provincia di PESARO.		
Cagli Registro	Cagli	Cagli	
	Acqualagna	Id.	
	Cantiano	Id.	
	Frontone	Id.	
Fano Registro	Fano	Fano	
	Cartoceto	Id.	
	Mondolfo	Id.	
	Montemaggiore al Metauro	Id.	
	Piagge	Id.	
	Saltara	Id.	

SEDE e denominazione dell'ufficio 1	COMUNI compresi nel distretto dell'ufficio 2	Indicazione della Pretura dalla quale dipendono i Comuni del distretto 3	Ripartizione dei servizi negli uffici a rami divisi 4
Segue **Fano** Registro	San Costanzo	Fano	
	San Giorgio di Pesaro	Id.	
Fossombrone Registro	Fossombrone	Fano	
	Isola del Piano	Id.	
	Montefelcino	Id.	
	Sant'Ippolito	Id.	
	Serrungarina	Id.	
Urbania Registro	Urbania	Urbino	
	Borgopace	Id.	
	Mercatello	Id.	
	Peglio	Id.	
	Sant'Angelo in Vado	Id.	
	Apecchio	Cagli	
	Piobbico	Id.	
Urbino Registro	Urbino	Urbino	
	Auditore	Id.	
	Colbordolo	Id.	
	Fermignano	Id.	
	Montevalco in Foglia	Id.	
	Petriano	Id.	
	Tavoleto	Id.	
Urbino Ipoteche	I Comuni compresi nella circoscrizione del distretto degli uffici del registro di: Urbino, Urbania, Cagli, Macerata Feltria, Mercatino Marecchia ed in più i seguenti:		
	Fossombrone	Fano	
	Isola del Piano	Id.	
	Montefelcino	Id.	
	Sant'Ippolito	Id.	

SEDE e denominazione dell'ufficio 1	COMUNI compresi nel distretto dell'ufficio 2	Indicazione della Pretura dalla quale dipendono i Comuni del distretto 3	Ripartizione dei servizi negli uffici a rami divisi 4
Provincia di POTENZA.			
Potenza Registro	Potenza Brindisi di Montagna Pietragalla Pignola di Basilicata Tito	Potenza Id. Id. Id. Id.	
Acerenza Registro	Acerenza Palmira	Acerenza Id.	
Forenza Registro	Forenza Maschito	Palazzo San Gervasio Venosa	
Lavello Registro	Lavello	Venosa	
Matera Registro	Matera Miglionico Pomarico	Matera Id. Id.	
Montescaglioso Registro	Montescaglioso Bernalda	Matera Pisticci	
Muro Lucano Registro	Muro Lucano Castelgrande Bella	Muro Lucano Id. Bella	
Palazzo San Gervasio Registro	Palazzo San Gervasio Montemilone	Palazzo San Gervasio Id.	
Pescopagano Registro	Pescopagano Rapone	Pescopagano Id.	
Pisticci Registro	Pisticci Craco Montalbano Ionico	Pisticci Id. Id.	
Roccanova Registro	Roccanova Calvera Castronuovo di Sant'Andrea Colobraro	Roccanova Id. Id. Rotondella	
San Fele Registro	San Fele Ruvo del Monte	Bella Pescopagano	
Sant'Arcangelo Registro	Sant'Arcangelo Tursi	Roccanova Rotondella	
Venosa Registro	Venosa	Venosa	
Provincia di SALERNO.			
Laurito Registro	Laurito Alfano Cuccaro Vetere Futani Montano Antilia Rofrano Castel Ruggero Celle di Bulgheria Roccagloriosa Torre Orsaia	Vallo della Lucania Id. Id. Id. Id. Id. Sapri Id. Id. Id.	

SEDE e denominazione dell'ufficio 1	COMUNI compresi nel distretto dell'ufficio 2	Indicazione della Pretura dalla quale dipendono i Comuni del distretto 3	Ripartizione dei servizi negli uffici a rami divisi 4
Roccadaspide Registro	Roccadaspide Albanella Altavilla Silentina Castel San Lorenzo Felitto	Roccadaspide Id. Id. Id. Id.	
Sant'Angelo a Fasanella Registro	Sant'Angelo a Fasanella Aquara Bellosguardo Castel Civita Corleto Monforte Ottati Roscigno	Sant'Angelo a Fasanella Id. Id. Id. Id. Id. Id.	
Sapri Registro	Sapri Casaletto Spartano Torraca Tortorella	Sapri Id. Id. Id.	
Vibonati Registro	Vibonati Casolle in Pittari Ispani Morigerati Santa Marina	Sapri Id. Id. Id. Id.	

Provincia di SIRACUSA.

SEDE e denominazione dell'ufficio 1	COMUNI compresi nel distretto dell'ufficio 2	Indicazione della Pretura dalla quale dipendono i Comuni del distretto 3	Ripartizione dei servizi negli uffici a rami divisi 4
Sicli Registro	Scicli	Sicli	
Spaccaforno Registro	Spaccaforno Pozzallo	Spaccaforno Id.	

Provincia di TERAMO.

SEDE e denominazione dell'ufficio 1	COMUNI compresi nel distretto dell'ufficio 2	Indicazione della Pretura dalla quale dipendono i Comuni del distretto 3	Ripartizione dei servizi negli uffici a rami divisi 4
Catignano Registro	Catignano Brittoli Carpineto della Nora Civitaquana Civitella Casanova Cugnoli Nocciano Vicoli Villa Celiera	Catignano Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.	
Torre de' Passeri **Registro**	Torre de' Passeri Alanno Castiglione a Casauria Corvara Pescosansonesco Pietranico	Torre de' Passeri Id. Id. Id. Id. Id.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA B.

Circoli d'ispezione del demanio e delle tasse.

SEDE o denominazione dei Circoli	Uffici che vi sono compresi		Indennità	Annotazioni
	Sede	Denominazione		
1	2	3	4	5
	Provincia di ALESSANDRIA.			
Casale Monferrato	Casale Monferrato	Atti civili successioni e Demanio	6.000	
	Id.	Atti giudiziari e Bollo		
	Id.	Ipoteche		
	Moncalvo	Registro		
	Montiglio	Id.		
	Occimiano	Id.		
	Vignale	Id.		
	Provincia di AQUILA.			
Avezzano	Avezzano	Registro	7.000	
	Borgocollefegato	Id.		
	Cittaducale	Id.		
	Leonessa	Id.		
	Pescina	Id.		
	Tagliacozzo	Id.		
	Provincia di BARI.			
Bari 1° Circolo	Bari	Registro	4.500	Con le verifiche alle cancellerie giudiziarie, esclusa la Pretura urbana ed a tutti gli uffici indicati nel nuovo elenco modello 79 bis.
	Capurso	Id.		
	Grumo Appula	Id.		
	Mola di Bari	Id.		
	Ispettore in sottordine		600	
	Provincia di CAMPOBASSO.			
Campobasso 1° Circolo	Campobasso	Registro	5.500	Con le verifiche alle cancellerie giudiziarie ed a tutti gli uffici indicati nel nuovo elenco mod. 70 bis.
	Barabello	Id.		
	Castropignano	Id.		
	Sepino	Id.		
Larino	Larino	Registro	8.000	
	Casacalenda	Id.		
	Civitacampomarano	Id.		
	Guglionesi	Id.		
	Montagano	Id.		
	Santa Croce di Magliano	Id.		
	Sant'Elia a Pianisi	Id.		
	Provincia di CATANIA.			
Catania 2° Circolo	Catania	Ipoteche	6.500	Con le verifiche agli uffici dei Comuni esterni compresi nella circoscrizione del distretto degli uffici demaniali di Catania indicati nell'elenco mod. 70 bis.
	Acireale	Registro		
	Giarre	Id.		
	Linguaglossa	Id.		
	Randazzo	Id.		
Catania 3° Circolo	Catania	Atti giudiziari e demanio	6.500	Con le verifiche alle cancellerie giudiziarie ed agli istituti scolastici della città.
	Adernò	Registro		
	Belpasso	Id.		
	Bronte	Id.		
	Paternò	Id.		
	Ispettore in sottordine		600	

SEDE o denominazione dei Circoli	Uffici che vi sono compresi		Indennità	Annotazioni
	Sede	Denominazione		
1	2	3	4	5
Caltagirone	Caltagirone	Registro	5.500	
	Grammichele	Id.		
	Militello in Val di Catania	Id.		
	Mineo	Id.		
	Vizzini	Id.		
Nicosia	Nicosia	Registro	8.000	
	Agira	Id.		
	Centuripe	Id.		
	Leonforte	Id.		
	Regalbuto	Id.		
	Troina	Id.		

Provincia di COSENZA.

SEDE o denominazione dei Circoli	Sede	Denominazione	Indennità	Annotazioni
Cosenza 1° Circolo	Cosenza	Registro	7.000	Con le verifiche alle cancellerie giudiziarie ed a tutti gli uffici indicati nel nuovo elenco mod. 79 bis.
	Montalto Uffugo	Id.		
	Rogliano	Id.		
	Rende	Id.		
	Scigliano	Id.		
	Spezzano Grande	Id.		

Provincia di FIRENZE.

SEDE o denominazione dei Circoli	Sede	Denominazione	Indennità	Annotazioni
San Miniato	San Miniato	Registro	6.500	
	Castelfiorentino	Id.		
	Empoli	Id.		
	Fucecchio	Id.		
	Pontassieve	Id.		

SEDE o denominazione dei Circoli	Uffici che vi sono compresi		Indennità	Annotazioni
	Sede	Denominazione		
1	2	3	4	5

Provincia di GIRGENTI.

SEDE o denominazione dei Circoli	Sede	Denominazione	Indennità	Annotazioni
Girgenti 1° Circolo	Girgenti	Registro	4.000	Con le verifiche agli uffici dei gruppi 1, 2, 4 e 5.
	Id.	Ipoteche		
	Canicattì	Registro		
	Favara	Id.		

Provincia di LECCE.

SEDE o denominazione dei Circoli	Sede	Denominazione	Indennità	Annotazioni
Brindisi	Brindisi	Registro	7.500	
	Campi Salentino	Id.		
	Ceglie Messapico	Id.		
	Francavilla Fontana	Id.		
	Mesagne	Id.		
	Ostuni	Id.		
	San Vito dei Normanni	Id.		

Provincia di MESSINA.

SEDE o denominazione dei Circoli	Sede	Denominazione	Indennità	Annotazioni
Messina 1° Circolo	Messina	Atti civili e giudiziari	2.000	Con le verifiche di tutti gli uffici esterni della città, meno gli istituti scolastici e gli altri assegnati al 2° circolo
	Id.	Ipoteche		
	Ispettore in sottordine		600	

SEDE e denominazione dei Circoli	Uffici che vi sono compresi		Indennità	Annotazioni
	Sede	Denominazione		
1	2	3	4	5
Provincia di PERUGIA.				
Spoleto	Spoleto	Registro*	6.500	
	Id.	Ipoteche		
	Cascia	Registro		
	Foligno	Registro e ipoteche		
	Gualdo Tadino	Registro		
	Norcia	Id.		
Terni	Terni	Registro	7.000	
	Amelia	Id.		
	Città della Pieve	Id.		
	Narni	Id.		
	Orvieto	Registro e ipoteche		
	Todi	Registro		
Provincia di PESARO.				
Pesaro 1° Circolo	Pesaro	Registro	5.000	Con le verifiche a tutti gli uffici indicati nel nuovo mod. 79 bis ed alle cancellerie giudiziarie.
	Fossombrone	Id.		
	Fano	Id.		
	Mercantino Marecchia	Id.		
Pesaro 2° Circolo	Pesaro	Ipoteche	6.500	
	Urbino	Registro		
	Id.	Ipoteche		
	Cagli	Registro		
	Macerata Feltria	Id.		
	Pergola	Id.		
	Urbania	Id.		

SEDE e denominazione dei Circoli	Uffici che vi sono compresi		Indennità	Annotazioni
	Sede	Denominazione		
1	2	3	4	5
Provincia di POTENZA.				
Potenza	Potenza	Registro	6.000	
	Id.	Ipoteche		
	Accrenza	Registro		
	Genzano	Id.		
	Laurenzana	Id.		
	Tolve	Id.		
Muro Lucano	Muro Lucano	Registro	6.000	
	Avigliano	Id.		
	Pescopagano	Id.		
	Picerno	Id.		
	San Fele	Id.		
Matera	Matera	Registro	5.000	
	Irsina	Id.		
	Montescaglioso	Id.		
	Stigliano	Id.		
Melfi	Melfi	Registro	7.500	
	Forenza	Id.		
	Lavello	Id.		
	Palazzo S. Gervasio	Id.		
	Rionero in Vulture	Id.		
	Venosa	Id.		
Pisticci	Pisticci	Registro	5.000	
	Ferrandina	Id.		
	Tricarico	Id.		
	Trivigno	Id.		
Viggiano	Viaggiano	Registro	7.500	
	Marsiconuovo	Id.		
	Moliterno	Id.		
	Montemurro	Id.		
	Roccanova	Id.		
	S. Arcangelo	Id.		

SEDE e denominazione dei Circoli	Uffici che vi sono compresi		Indennità	Annotazioni
	Sede	Denominazione		
1	2	3	4	5
Provincia di REGGIO EMILIA.				
Reggio Emilia 2° Circolo	Reggio Emilia	Ipoteche	5.000	Con le verifiche agli uffici dei gruppi 1 e 4.
	Castelnuovo dei Monti	Registro		
	Guastalla	Id.		
	Montecchio	Id.		
Provincia di ROMA.				
Velletri	Velletri	Registro e ipoteche	6.500	
	Anagni	Registro		
	Piperno	Id.		
	Segni	Id.		
	Sezze	Id.		
	Terracina	Id.		
Provincia di SALERNO.				
Eboli	Eboli	Registro	8.000	
	Campagna	Id.		
	Capaccio	Id.		
	Montecorvino Rovella	Id.		
	Postiglione	Id.		
	Roccadaspide	Id.		
	Sant'Angelo a Fasanella	Id.		
Sala Consilina	Sala Consilina	Registro	8.000	
	Buccino	Id.		
	Laviano	Id.		
	Montesano sulla Marcellana	Id.		
	Polla	Id.		
	Sapri	Id.		
	Vibonati	Id.		
Provincia di SIRACUSA.				
Siracusa 1° Circolo	Siracusa	Registro	5.000	Con le verifiche alle cancellerie giudiziarie ed agli uffici dei gruppi 1, 2, 4 e 5, esclusi gli istituti scolastici.
	Id.	Ipoteche		
	Augusta	Registro		
	Avola	Id.		
	Lentini	Id.		
Siracusa 2° Circolo	Siracusa	Demanio e concessioni governative	6.500	Con le verifiche agli istituti scolastici ed agli uffici del gruppo 3° della città di Siracusa.
	Noto	Registro		
	Palazzo Acreide	Id.		
	Sortino	Id.		
	Spaccaforno	Id.		
Modica	Modica	Registro	7.000	
	Chiaramonte Gulfi	Id.		
	Comiso	Id.		
	Ragusa	Id.		
	Scicli	Id.		
	Vittoria	Id.		
Provincia di TERAMO.				
Penne	Penne	Registro	7.000	
	Bisenti	Id.		
	Catignano	Id.		
	Città di S. Angelo	Id.		
	Loreto Aprutino	Id.		
	Pianella	Id.		
	Torre de' Passeri	Id.		

N. B. — Nell'ammontare complessivo dell'indennità specificata per ciascun circolo a colonna 4 della presente tabella s'intendono comprese le indennità per spese d'ufficio distinte in L. 1.200 per i Circoli d'ispezione ed in L. 1000 per i permanenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 34.

REGIO DECRETO 29 novembre 1925, n. 2311.

Ampliamento del territorio del comune di Bagni della Porretta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda con cui il sindaco di Bagni della Porretta, in esecuzione delle deliberazioni 28 luglio e 4 agosto 1923 del Consiglio comunale, chiede l'ampliamento della circoscrizione di quel Comune mediante aggregazione di parti del territorio dei contermini comuni di Granaglione e Castel di Casio;

Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Castel di Casio e Granaglione, rispettivamente in data 2 e 30 settembre 1923;

Veduti il progetto di delimitazione territoriale, predisposto, in dipendenza della domanda del comune di Bagni della Porretta, dal Commissario prefettizio dott. Aldo Cavani e vistato in data 24 luglio 1925 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Bologna, nonchè i certificati di pubblicazione di tale progetto;

Veduto il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di Bologna con deliberazione 22 febbraio 1925;

Vedute le deliberazioni 9 agosto 1925 del Consiglio comunale di Castel di Casio e 16 dello stesso mese dei Consigli comunali di Granaglione e Bagni della Porretta;

Veduto il parere in data 22 settembre 1925 della Giunta provinciale amministrativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Veduti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' staccata dal comune di Granaglione ed aggregata al comune di Bagni della Porretta una zona di territorio di ettare 30.64.20, situata nell'angolo formato dal fiume Reno col torrente Rio Maggiore, in conformità della pianta planimetrica vistata il 24 luglio 1925 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Bologna.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

E' altresì aggregata al comune di Bagni della Porretta la zona di territorio ora appartenente al comune di Castel di Casio, occupata dalla stazione ferroviaria di Bagni della Porretta e dai fabbricati annessi.

Art. 3.

Con successivo decreto sarà provveduto alla delimitazione territoriale fra i comuni di Bagni della Porretta e Castel di Casio e alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra gli Enti interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 6. — CASATI.

REGIO DECRETO 29 novembre 1925.

Cessione in uso di una parte del vigneto governativo di viti americane di Sant'Onofrio (Roma), all'Ente autonomo consorziale della Cantina sperimentale di Velletri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125;

Considerato che per le attuali condizioni della viticoltura nazionale è venuta a diminuire la necessità di produrre legno americano per la ricostituzione dei vigneti;

Ritenuto che conviene dare maggiore sviluppo alla sperimentazione viticola, mediante l'ampliamento dei vigneti sperimentali annessi all'Ente autonomo consorziale della Cantina sperimentale di Velletri, costituito col R. decreto 19 giugno 1924, n. 1034;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A datare dal 1° luglio 1925, il vigneto governativo di viti americane di Sant'Onofrio (Roma) è ridotto ad ettari 2.

La rimanente superficie di ettari 6 viene ceduta in uso all'Ente autonomo consorziale della Cantina sperimentale di Velletri, costituito col R. decreto 19 giugno 1924, n. 1034, con l'obbligo da parte dell'Ente predetto di provvedere alle occorrenti trasformazioni necessarie alla sperimentazione viti-vinicola ed alla costruzione di fabbricati indispensabili secondo le speciali norme che verranno determinate con apposito regolamento.

Per le spese occorrenti il Ministero dell'economia nazionale concede all'Ente autonomo su indicato un contributo annuo di L. 60,000 per la durata di anni 5.

Detto contributo farà carico al capitolo 39 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'anno finanziario 1925-26 ed ai capitoli corrispondenti per i successivi esercizi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, numero 1956) MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche di Accordi italo-austriaci.

Addì 30 dicembre 1925 ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dei seguenti atti stipulati fra l'Italia e l'Austria in Roma il 13 dicembre 1924:

Accordo per una regolazione amichevole di istanze di risarcimenti pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco e per la sistemazione di rapporti fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco;

Accordo per la regolazione amichevole dei crediti di minore importanza pendenti fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco.

Tali accordi sono stati rispettivamente approvati dal R. decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2276, e dal R. decreto-legge 15 luglio 1925, n. 162.

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Comunicato.

Si dà atto che nel « Bollettino dell'emigrazione » n. 11 del mese di novembre 1925, sono stati pubblicati i decreti Ministeriali 1° luglio 1924 e 5 agosto 1925, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 19 gennaio e 1° ottobre 1925 al registro 11, Fondo emigrazione, fogli 59 e 316, recanti norme per l'esecuzione del R. decreto 23 settembre 1923, n. 2130, circa l'esercizio delle funzioni del Regio commissario a bordo delle navi che trasportano emigranti.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª pubblicazione) (Elenco n. 33).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data della ricevuta: 11 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione della ricevuta: Dott. Pietro Lorgo per conto di Roberto, Giuseppina fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 500 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data della ricevuta: 14 ottobre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Rossi Gaetano di Angelo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 100, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1217 — Data della ricevuta: 6 novembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Cappelli Amilcare di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 540 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1377 — Data della ricevuta: 16 dicembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Gardella Francesco fu Luigi, quale tutore dell'interdetto Repetto Francesco fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita: L. 275, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(2ª pubblicazione) (Elenco n. 33-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato di deposito relativo a titolo di debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 101 — Data del certificato di deposito: 18 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Sezione di Regia tesoreria di Massa — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Boni Giovanni fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: certificato di deposito 1, consolidato 3.50 per cento (1906) — Capitale L. 800.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevute.

(3ª pubblicazione). Elenco n. 32.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 203 — Data della ricevuta: 9 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Franco Roberto — Titoli del Debito pubblico: 2 certificati di usufrutto — Ammontare della rendita: L. 1001, consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 — Data della ricevuta: 22 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione della ricevuta: Grilli rag. Luigi fu Francesco, per conto dell'Ospizio Cronici del comune di Cascina — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — P. N. 5 per cento, capitale: L. 1700 con decorrenza 1° gennaio 1923

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 559 — Data della ricevuta: 18 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Trinchieri Giovanni fu Marco Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 31,50, consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1761 — Data della ricevuta: 11 dicembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Gribaldi Silvano fu Ranieri, ed altri — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 1750, consolidato 3,50 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(3ª pubblicazione). Elenco n. 32-*bis*.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 861 — Data del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 4 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Sezione di R. tesoreria di Caserta — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Iannucci Giuseppe fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: certificato di deposito 1 — Consolidato 3.50 per cento (1906) — Ammontare del capitale L. 14,100.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	343311 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Schmid Leopoldina di Giovanni, domic. a Besozzo (Como) . . . . Per l'usufrutto: Schmid Giovanni fu Giovanni dom. a Besozzo (Como).	L.	42 —
»	343313 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Schmid Adele di Giovanni, nubile, domic. a Besozzo (Como) . . . . Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	»	42 —
»	343312 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Schmid Lina di Giovanni, nubile, dom. a Besozzo (Como) . . . . Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	»	42 —
3.50 %	343310 solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Schmid Corrado di Giovanni, domic. a Besozzo (Como) . . . . Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	»	42 —
Cons. 5 %	151017	Benesperi Niccolò fu Atto, dom. a Pistoia (Firenze), vincolata	»	25 —
4.50 %	8276	Congregazione di carità di Ricigliano (Salerno)	»	12 —
3.50 %	312141 solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Fantini Alfredo, Ines, Ada, Aida, Elba e Roberto fu Edoardo, i tre ultimi minori sotto la patria potestà della madre Giulioni Emma, ved. Fantini, dom. a Firenze; Fantini Ermenelgildo, Emma, Riccardo, Domenico, Siro, Alfonso e Giuseppina di Ferdinando, l'ultima minore sotto la patria potestà del padre e prole nascitura del detto Ferdinando Fantini, dom. a Genova, quali eredi indivisi di De Giovanni Pietro . . . . Per l'usufrutto: Congiuntamente ai signori Fantini Alfredo, Ines, Ada, Aida, Elba o Roberto fu Edoardo, i tre ultimi minori sotto la patria potestà della madre Giulioni Emma vedova Fantini, domic. in Firenze.		619.50
»	322421 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Fantini Alfredo, Ines, Ada, Aida, Elba e Roberto fu Edoardo, i tre ultimi minori sotto la patria potestà della madre Emma Giulioni, ved. Fantini, dom. a Firenze; Fantini Ermenegildo, Emma, Domenico, Siro, Alfonso e Giuseppina di Ferdinando, l'ultimo minore sotto la patria potestà del padre, prole nascitura di Fantini Ferdinando fu Giuseppe e Semeria Giulia fu Giovanni, moglie di Fantini Riccardo, dom. in Genova, quali eredi indivisi di De Giovanni Pietro . . . . Per l'usufrutto: Fantini Ferdinando.	»	234.50
»	544665 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Falangola Teresa di Girolamo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli . . . . . Per l'usufrutto: Falangola Gerolamo fu Emanuele.	»	31.50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Certificato provvisorio delle Venezie valevole per il ritiro di obbligazioni definitive rilasciato il 2 novembre 1923 dalla delegazione del Tesoro di Udine.	13186	Del Gaizo Luigi di Vincenzo e di Pelella Maria . . Capitale L.	5,000 —
Cons. 5 %	141796	Zirafi Vincenzo fu Angelo, dom. a Licata (Girgenti) . . . »	10 —
»	36936	Chiesa di San Bartolomeo in Roveredo in Piano (Udine) . . »	15 —
3.50 %	701810	Invernizzi Catterina fu Giuseppe, minore, sotto la curatela di Invernizzi Giacomo, dom. a Lecco (Como) . . . . . . »	45.50
»	701811	Invernizzi Rina fu Giuseppe, minore, ecc. come la precedente . »	45.50
P. N. 5 %	24388 Certificato di proprietà e usufrutto	Per la proprietà: Consiglio Marina e Livia di Arturo, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dallo stesso Arturo Consiglio, dom. in Napoli . . . . » Per l'usufrutto: Consiglio Arturo fu Achille, dom. in Napoli	295 —
3 %	3250	Pio legato Pasquali, eretto in Orbetello, rappresentato dal suo rettore *pro tempore* . . . . »	36 —
»	31945	Opera di S. Maria Assunta in Cielo in Orbetello (Grosseto) . . »	438 —
»	31961	Intestata come la precedente, amministrata dal quel Municipio »	15 —
»	37405	Opera della Collegiata di S. Maria Assunta in Cielo di Orbetello (Grosseto) . . . . »	12 —
»	45954	Opera della Chiesa Collegiata di S. Maria Assunta in Cielo di Orbetello (Grosseto) . . . . »	15 —
»	27668	Chiesa della Beata Vergine della Pietà o in mezzo alle Vigne in Orbetello (Grosseto) . . . . »	6 —
»	12499	Chiesa sotto il titolo della Beatissima Vergine del Suffragio esistente nella città di Orbetello, rappresentata dal suo rettore »	24 —
»	22038	Chiesa del Suffragio in Orbetello (Grosseto) amministrata dalla rappresentanza Municipale di detta città . . . . . »	30 —
»	22175	Opera del Suffragio in Orbetello (Grosseto) . . . . . . »	27 —
»	22667	Intestata come la precedente . . . . »	24 —
»	23033	Intestata come la precedente . . . . »	12 —
»	23349	Intestata come la precedente, amministrata da quel Comune . . »	105 —
»	31649	Chiesa della Beata Vergine del Suffragio in Orbetello (Grosseto) »	75 —
»	32452	Opera del Suffragio in Orbetello (Grosseto) . . . . . . »	81 —
»	23631	Legato Pio Villamizzar in Orbetello (Grosseto), amministrato dal Capitolo di quella cattedrale . . . . »	60 —
3.50 % (1902)	10554	Capitolo della cattedrale di Orbetello (Grosseto) pel Pio Legato Giuliani . . . . »	7 —
3.50 % (1906)	399090	Opera della Collegiata di S. Maria Assunta in Cielo di Orbetello (Grosseto) amministrata dal Capitolo del Pro-Cattedrale di detta città . . . . »	28 —
»	756265	Opera di S. Maria Assunta in Cielo in Orbetello (Grosseto) . . »	7 —
»	355120	Opera della Beata Vergine del Suffragio in Orbetello . . . »	3.50

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 % (1906)	322953	Capitolo Cattedrale di Orbetello (Grosseto) per il Pio Legato Villamizar . . . . L.	7 —
»	155920	Legato Petri appartenente alla Massa Capitolare della Cattedrale di Orbetello (Grosseto) . . . . »	10,50
»	397281	Cappellania IV della Beata Vergine del Carmine in Orbetello (Grosseto) . . . . »	3,50
»	176605	Cappellania IV Corale nella Pro Cattedrale di Orbetello (Grosseto) »	7 —
»	118266	Cappellania IV della Beata Vergine del Carmine in Orbetello Grosseto) . . . . »	7 —
Consolidato 5 %	139133	Opera Pia S. Maria Assunta in Cielo di Orbetello (Grosseto) . »	205 —
»	179989	Opera di S. Maria Assunta nella Chiesa Cattedrale di Orbetello (Grosseto) . . . . »	20 —
»	225349	Opera di S. Maria Assunta in Cielo nella Cattedrale di Orbetello (Grosseto) . . . . »	10 —
»	134050	Opera Pia della Beata Vergine del Suffragio in Orbetello (Grosseto) . . . . »	15 —
»	354365	Capitolo della Chiesa Cattedrale di Orbetello (Grosseto) . . . »	30 —
»	33926	Bertoglio Puin Giuseppe fu Giovanni, dom. a Castellamonte (Torino) . . . . »	30 —
»	33966	Bertoglio Giuseppe fu Giovanni, dom. a Castellamonte (Torino) . »	20 —
3.50 %	792906	Agnelli Graziella di Attilio, moglie di Castoldi Arturo, dom. in Mulazzano (Milano), vincolata . . . . »	4,200 —
3.50 % (1902)	30185	Parrocchia di S. Maria Assunta in Cirella di Platì (Reggio Calabria) . . . . »	14 —
Consolidato 5 %	338091 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Barirero Teresa fu Francesco, ved. di Gallo Giuseppe . . . . » Per la proprietà: Travaglio Rosa di Domenico, ved. di Gallo Giovanni, moglie in seconde nozze a Montanaro Carlo, dom. a Serravalle Langhe (Cuneo)	50 —
»	338092 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Gallo Teresa fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Travaglio Rosa, ved. di Gallo Giovanni, moglie in seconde nozze di Montanaro Carlo, dom. a Serravalle Langhe (Cuneo)	205 —
3.5 %	138100	Micheletta Maria del vivente Giovanni Battista, moglie di Garaccioni Marcello, dom. a Torino . . . . »	196 —
»	144155	Intestata come la precedente . . . . »	196 —
»	454769	Micheletta Maria fu Giovanni Battista, moglie di Garaccioni Marcello, dom. a Rivoli (Torino) . . . . »	210 —
»	565167	Bertoglio Francesca fu Carlo, nubile, dom. a Torino . . . . »	70 —
»	673254	Bertoglio Vittoria fu Carlo, nubile, dom. a Torino . . . . . »	70 —
»	463178	Intestata come la precedente . . . . »	14 —
»	518724	Intestata come la precedente . . . . »	21 —
»	292390	Dompè Anna fu Enrico, moglie di Bosio Giovanni fu Francesco, dom. a Rivoli . . . . »	455 —

Roma, 31 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.